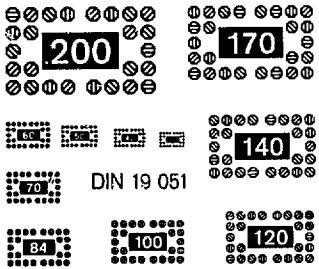

A 97 - 00617

Statuto.

Scopo della Federazione.

§ 1.

La Federazione si propone di rappresentare gl'interessi economici de' suoi membri, e di salvaguardarli coi seguenti mezzi:

a) procacciando le migliori condizioni possibili di lavoro e di salario in base all'art. 152 del Regolamento dell'Impero per le industrie.
b) promuovendo l'istruzione e la pratica della solidarietà fra i suoi membri.
c) concedendo gratuitamente a' suoi membri l'assistenza legale in tutte le questioni in cui si trovassero coinvolti per dato e fatto della loro attività in favore della Federazione, e in tutte quelle derivanti dall' applicazione delle leggi di assicurazione in caso di malattia, d'infortunio sul lavoro, di vecchiaia e d'invalidità.
d) concedendo i sussidi indicati nel § 5.
e) organizzando delle inchieste statistiche.

Membri.

§ 2.

Potranno essere ammessi a far parte della Federazione tutti gli addetti all' industria della pietra che accettino le disposizioni del presente Statuto.

In Sassonia i minorenni non possono acquistare la qualità di soci; ma mediante il regolare pagamento delle quote fissate assicurarsi il godimento di tutte le istituzioni di previdenza della Federazione.

Quei lavoratori della pietra che risiedessero in una località in cui la Federazione non fosse rappresentata da una sezione possono aggregarsi direttamente al Comitato centrale.

Ammissioni, Dimissioni, Esclusioni.

§ 3.

1. Le ammissioni avranno luogo di regola alle sezioni mediante il Comitato locale, oppure il Fiduciario nominato dal Comitato centrale d'accordo coi colleghi del luogo.

   L'ammissione sarà compiuta colla consegna del Libretto sociale.

2. Il Comitato centrale ha diritto di rifiutare l'ammissione ad un condidato ogni qual volta creda che l'interesse della Federazione lo richieda.

   Ricorsi contro rifiuti di ammissione potranno essere rivolti alla Commissione di controllo, e in ultima istanza al Congresso.

3. La tassa d'ammissione è di 50 Pfg. I libretti sociali smarriti, o diventati inservibili, verranno rinnuovati contro il pagamento di 25 Pfg. I libretti esauriti invece gratuitamente.

   I lavoratori della pietra che appartenessero ad organizzazioni estere, oppure ad altre organizzazioni, e che volessero entrare nella Federazione saranno esonerati dal pagamento della tassa d'ammissione se potranno dimostrare di avere compiuti i loro doveri verso la loro organizzazione, e si saranno presentati nelle quattro settimane immediatamente successive all'arrivo o alle dimissioni. Il libretto sociale costerà 25 Pfg.

4. Le demissioni dalla Federazione dovranno essere presentate al presidente della sezione, oppure al fiduciario. I soci aggregati invece al Comitato centrale. Le quote dovranno essere pagate fino al giorno della presentazione delle dimissioni. Membri che non ottemperassero a questa disposizione verranno radiati come morosi.

5. I comitati locali hanno diritto di espellere dalla Federazione, previo il consenso del Comitato centrale, que' membri che
   a) fossero in arretrato per più di otto settimane col pagamento delle quote, esclusi i casi indicati nel § 4.
   b) si fossero resi colpevoli di atti danneggianti gl'interessi della Federazione.

6. Membri dimissionari potranno essere sempre riammessi dietro pagamento della tassa d'ammissione.

   Membri radiati per morosità per essere riammessi oltre alla tassa d'ammissione dovranno rifondere otto settimane di quote.

Quote.

§ 4.

1. Le quote settimanali si dividono in tre categorie a seconda l'entità de' salari. Pe' salari non superiori a 18 Mk. la quota (compresa la parte spettante alla cassa-malattie) sarà di 45 Pfg.; per quelli compresi fra 18 e 21 Mk. di 50 Pfg. e per quelli superiori

A 97 - 00617

a 21 Mk. di 55 Pfg. (sempre compresa la parte della cassa-malattie). L'entità della quota che ogni località dovrà pagare verrà stabilita dal Comitato centrale d'accordo colle sezioni.

Se una sezione passa da una categorie bassa in una più alta, prima di aver diritto ai sussidi di sciopero contemplati per la nuova categoria dovrà aver pagati regolarmente i tributi di questa per almeno 6 mesi.

2. I disoccupati ed i malati mantengono integri i loro diritti se durante il periodo di disoccupazione e di malattia pagano 10 Pfg. per settimana alla cassa-malattie. (Vedi § 5, a capo 5 e 6). Questa contribuzione verrà quietanzata con una marchetta speciale.

I membri chiamati in servizio militare, che si saranno regolarmente licenziati, potranno essere riammessi gratuitamente, se si ripresenteranno nel termine di quattro settimane dalla data del rilascio al Comitato centrale direttamente, o a una delle sezioni locali. Que' colleghi che permanentemente guadagnano meno di 9 Mk. alla settimana, e che da 5 anni almeno fanno parte dell'organizzazione sono esonerati dal pagamento della quota, pur conservando integri i loro diritti.

3. I membri aggregati al Comitato centrale dovranno sempre pagare la quota più alta, direttamente alla cassa centrale, aggiungendo del loro le spese di posta.

4. Le quote pagate dovranno essere quietanzate con marchette. Le marchette potranno essere fornite solamente dal Comitato centrale.

5. L'80 per cento delle entrate fissate in questo paragrafo dovranno essere versate alla Cassa centrale. La

contribuzione per la cassa-malattie (10 Pfg. settimanali per membro) dovrà pure esser versata tutta intera alla cassa centrale.

Sovvenzioni.

§ 5.

1. La cassa centrale sovverrà finanziariamente tutti gli scioperi dal quarto giorno in poi. L'entità della sovvenzione sarà:

Per località con 45 Pfg. di quota settimanale di 8 Mk.
" " " 50 " " " " 10 "
" " " 55 " " " " 12 "

Oltre a ciò per ogni fanciullo inferiore ai 14 anni 1 Mk. alla settimana in tutte tre le categorie.

In caso di scioperi molto estesi il Comitato centrale è autorizzato a prelevare una tassa straordinaria, che dovrà essere pagata da tutti i membri, e quietanzata con marchette speciali.

Il comitato centrale è autorizzato a pagare a quei membri che in seguito a scioperi, boicotti e serrate fossero obbligati a partire un' indennità di 6 Mk.

2. Sovvenzione ai perseguitati: A que' membri che in seguito alla loro attività in favore dell'organizzazione venissero perseguitati e boicottati dai padroni verrà pagata una sovvenzione uguale a quella dello sciopero per una durata massima di quattro settimane.

3. Sovvenzione di trasferta. A quei membri che per causa di persecuzioni fossero costretti a partire verrà concessa una sovvenzione di trasferta che può raggiungere i 50 Mk.

4. Una sovvenzione di viaggio di 75 Pfg. al giorno verrà concessa a que' membri che viaggiano in cerca

di lavoro, e che per un anno intero avranno adempiuti a tutti i loro obblighi di fronte alla Federazione, pagate regolarmente le tasse ordinaire e straordinarie, e riempita la carta statistica dei salari unita al libretto sociale.

Eccezioni possono essere fatte soltanto a favore di coloro che entrano nella Federazione appena terminato il tirocinio, oppure di coloro che sono obbligati a mettersi in viaggio per causa di scioperi o movimenti di salario.

La sovvenzione di viaggio verrà pagata dal terzo giorno dopo la partenza e ininterrottamente, o con interruzione, per 60 giorni e fino al concorso di 45 Mk. all'anno.

Il comitato centrale rinnuoverà ogni 1 Settembre la carta di viaggio dopo aver controllato il libretto sociale.

Il pagamento della sovvenzione sarà effettuato ogni due giorni e il fiduciario dovrà quietanzare la somma, apponendo la data e il timbro del luogo sulla carta di viaggio.

Se un membro viaggiante entra in lavoro deve consegnare la sua carta di viaggio al fiduciario, il quale non glie la potrà ritornare che al principio di un nuovo viaggio.

Nel periodo di 13 settimane lo stesso socio e in una medesima località non potrà riscuotere il sussidio che una volta sola. In una medesima località non potranno essere pagati che quattro giorni di fermata.

Nell'anno del sussidio i soci avranno l'obbligo di applicare almeno 20 marchette-quote. Scaduta

la carta di legittimazione l'importo di sussidi ritirati dovrà esser segnato nel libretto sociale.

5. I sussidi di malattia verranno dati secondo le seguenti norme:
   a) in casi di malattia cagionanti incapacità al lavoro, se i soci hanno pagate 52 quote settimanali ed hanno sempre compiuti i loro doveri di fronte alla Federazione;
   b) il sussidio sarà di 75 Pfg. al giorno, cioè di 4.50 Mk. alla settimana (la settimana si calcola di 6 giorni). La prima settimana di malattia non verrà sussidiata. Dalla seconda settimana in poi (dall'ottavo giorno) la durata massimo del sussidio sarà.

dopo 52	quote settimanali	per 6	settimane	= 27.—	Mk.
„ 104	„	„ 9	„	= 40.50	„
„ 156	„	„ 12	„	= 54.—	„

   c) nel giro di un anno l'intero sussidio potrà essere riscosso un volta soltanto. Prima di riaverne diritto il richiedente dovrà aver pagato altre 26 quote settimanali. Per soci che si ammalassero ripetutamente in un anno i vari periodi di malattia verranno sommati insieme fino a tanto che abbiano raggiunto il massimo previsto dallo statuto;
   d) il controllo e il pagamento del sussidio sono affidati all'amministrazione locale. Il socio malato all'atto di riscuotere il sussidio deve presentare o un certificato medico o il libretto della cassa di assicurazione contro le malattie alla quale è iscritto.

Ai soci aggregati al Comitato centrale il sussidio verrà pagato direttamente da questo

previa presentazione d'un attestato medico e del libretto sociale;

e) pe' soci provenienti da altre organizzazioni sono applicabili le disposizioni regolanti il trapasso (vedi chiarimenti a pag. 15);

f) soci i quali hanno pagate 52 quote settimanali e poi sono chiamati in servizio militare attivo, che si sono regolarmente licenziati dalla loro organizzazione e si ripresentano nelle 4 settimane successive al congedo hanno diritto al godimenti di questo sussidio dopo aver versate altre 8 quote settimanali a partire dal giorno della riammissione;

g) soci che hanno pagate 52 quote settimanali e che vanno all'estero dopo essersi regolarmente licenziati, se tornono nel termine di tre mesi hanno sempre diritto a questo sussidio; se invece l'assenza dura più di tre mesi e fino ad un anno, ne hanno diritto dopo aver pagato otto quote settimanali dal giorno della riammissione;

h) quei soci che temporaneamente passassero ad un altro mestiere il diritto al sussidio di malattia non se lo manterranno che seguitando a pagare regolarmente le quote alla nostra Federazione;

i) nell'atto del pagamento del sussidio verrà tenuto calcolo delle quote arretrate; chi è arretrato per più di otto settimane non ha diritto al sussidio. Ogni membro ha il dovere di curare affinchè la cassa non venga danneggiata in alcun modo;

6. **Sussidio mortuario.** In caso di morte di un socio, il quale già da tre anni faccia parte dell'organizzazione, il Comitato centrale può concedere ai superstiti un sussidio di 30 Mk. una volta tanto.

Diritto ne hanno la moglie, o i figli, o il tutore de' medesimi. Questo sussidio verrà sempre pagato direttamente dal comitato centrale. Sarà necessaria la presentazione — o l'invio — dell'atto di morte del defunto e del suo libretto sociale nel termine di quattro settimane dal giorno della morte. Le eventuali quote arretrate verranno dedotte dal sussidio.

7. Tutti questi sussidi sono volontari, e i soci non hanno diritto di reclamarli mediante il tribunale.

Amministrazione.

A. Il Comitato centrale.

§ 6.

1. Il comitato centrale si compone del presidente, del primo cassiere, di due segretari e di cinque consiglieri.
2. Il presidente e il primo cassiere e i segretari sono eletti dal Congresso, il quale fisserà pure i loro stipendi. I membri non stipendiati del Comitato centrale verranno eletti dalla sezione del luogo in cui il Comitato stesso avrà la sua sede. I membri del Comitato centrale non potranno rivestire cariche nella sezione locale.
3. Il Comitato centrale resta in carica da Congresso a Congresso. I membri stipendiati del Comitato centrale hanno il dovere di presentare la loro disdetta scritta un trimestre prima. Se un funzionario o un redattore lasciano il posto prima del termine il Comitato centrale e il Consiglio dovranno eleggere un collega proposto all'uopo fino al prossimo Congresso.

4. Se un membro non stipendiato del Comitato centrale si dimette, oppure è permanentemente impedito a disimpegnare le sue mansioni, i membri della sezione locale dovranno procedere ad una nuova elezione.
5. Il Comitato centrale rappresenta la Federazione così all'interno come all'esterno e provvede al disbrigo di tutti i suoi interessi.
6. I membri non stipendiati del Comitato centrale hanno il diritto di rivedere la cassa quando a loro piaccia, debbono verificare i conti trimestrali, e riferire i resultati nell'organo della Federazione.
7. Il Comitato centrale deve ancora curare le inchieste statistiche e pubblicarle nel giornale.
8. Il Comitato centrale ha il diritto di modificare lo statuto nel caso che qualche nuova legge, o l'applicazione delle presenti, minacciasse l'esistenza della Federazione.

B. Della Commissione di controllo.

Una commissione di 4 membri dovrà controllare l'opera del Comitato centrale; contemporaneamente dovrà decidere in merito agli eventuali ricorsi contro il Comitato centrale; contro le sue decisioni non sono ammessi dei ricorsi che al Congresso. La Commissione e il Comitato centrale debbono risiedere in città differenti. Un membro della Commissione di controllo deve prender porte alla compilazione del bilancio annuale. Così pure in tutte le questioni di grande importanza, specialmente in ciò che si riferisce all'impiego del patrimonio della Federazione, il Comitato centrale deve chiedere il consentimento della Commissione di controllo.

C. Del Congresso.

Il Congresso verrà convocato ogni due anni nel mese di Aprile.

Il Comitato centrale provvederà alla formazione delle circoscrizioni col criterio di un delegato per ogni 300 membri.

Le proposte pel Congresso dovranno essere inviate al Comitato centrale 8 settimane prima del Congresso, e pubblicate nell'organo della Federazione 6 settimane avanti. Questioni importanti possono essere definite, oltre che mediante il Congresso, anche per mezzo di referendum.

Amministrazione del patrimonio.

§ 7.

Le entrate della Federazione si compongono:
a) delle tasse d'ammissione,
b) delle quote,
c) di regali o legati.

Il patrimonio della Federazione si compone:
a) di capitali impiegati ad interesse,
b) dei fondi di cassa,
c) dell'inventario.

La Cassa centrale deve provvedere:
a) Alle spese di propaganda organizzata dal Comitato centrale,
b) alle sovvenzioni previste dallo statuto,
c) alle spese d'amministrazione del Comitato centrale.

Sezioni.

§ 8.

1. Per fondare uno sezione in una località occorre la presenza di almeno 10 membri. Se il numero di questi resta permanentemente sotto 10 gli utensili (libri e marchette) debbono essere rispediti al Comitato centrale, e i membri aggregarsi alla sezione più vicina, o direttamente al Comitato centrale.
2. Ogni sezione elegge il suo comitato, composto di un presidente, di un cassiere, di un consigliere e di due revisori, i quali hanno il dovere di riveder la cassa e i libri almeno una volta al mese. Il Comitato centrale ha diritto di controllare ad ogni tempo direttamente, o per mezzo di un delegato, l'andamento amministrativo d'ogni sezione. Sezioni che dopo ripetuti inviti non regolassero i loro conti colla Cassa centrale verranno considerate come sciolte, e pubblicate nell' organo della Federazione.
3. Dove per difficoltà legislative non è possibile la fondazione di una sezione il Comitato centrale d'accordo coi colleghi del luogo nomina un fiduciario il quale dovrà curare le relazioni fra il Comitato centrale e i membri.
4. Le sezioni hanno il dovere di comunicare al Comitato centrale i resultati delle elezioni.
5. Il Presidente della sezione ha il compito di comunicare alle autorità le informazioni richieste dalla legge, ed egli soltanto è responsabile di fronte ad essa.
6. Per cuoprire le spese d'amministrazione le sezioni ritengono il 20 per cento delle entrate nella cassa locale. Questi denari però non dovranno essere impiegati che nell'interesse dell'organizzazione. I funzionari locali hanno il diritto di conteggiare fino al 5 per cento delle quote quale indennità per la loro opera.
7. Se una sezione si scioglie i libri, i denari e gli altri utensili dovranno essere rimessi al Comitato centrale insieme ai resoconti.

Organo della Federazione.

L'organo della Federazione è lo „Steinarbeiter" (il lavoratore della pietra), che è proprietà della Federazione e comparisce ogni sabato.

Verrà distribuito gratuitamente a tutti i soci.

Gli assessori del Comitato centrale hanno il dovere di sorvegliarne la redazione, e ad essi dovranno essere rivolti gli eventuali lamenti.

Il Congresso elegge il redattore e ne fissa lo stipendio. Il redattore ha diritto di assistere alle sedute del Comitato centrale con voto deliberativo.

Scioglimento.

La Federazione può essere sciolta dietro proposta di una sezione se questa viene approvata dal Congresso colla maggioranza di $^3/_4$ dei membri.

Se la Federazione fosse obbligato a sciogliersi in una maniera differente dalla prevista il Comitato centrale e il Consiglio debbono provvedere affinchè il Patrimonio della Federazione venga possibilmente impiegato a seconda delle tendenze della Federazione medesima.

Schiarimenti.

§ 1, com. C. Coloro che credono di avere diritto all'assistenza legale dovranno rivolgersi dapprima al comitato locale. Questo verificherà il caso, e se il richiedente avesse gravemente trasgredita la legge, o contravvenuto agli usi generalmente riconosciuti sulla piazza, dovrà senz'altro respingere la domanda. Se invece riconoscerà che egli ha veramente diritto all'assistenza dovrà farne proposta formale al Comitato centrale accompagnandola con una relazione particolareggiata e veritiera sulla questione.

Senza il consenso esplicito del Comitato centrale le sezioni non possono iniziare nessuna causa. In caso contrario il Comitato centrale non è obbligato a sopportarne le spese.

Se invece il consenso è dato la sezione l[illegible]e deve anticipare i fondi per l'avvocato e le spese giudiziarie. In contraccambio può essere fatto obbligo ai richiedenti di fermarsi sul luogo fino a causa finita. Chi partisse senza l'autorizzazione del Comitato locale sarà responsabile degli eventuali danni e correrà il rischio di essere espulso dalla Federazione.

Se la causa iniziata ha un esito favorevole il richiedente restituirà al Comitato locale, prelevandola dall'indennizzo a cui la parte avversaria sarà condannata, la somma anticipata.

L'assistenza legale non verrà concessa:

a) per cause che i membri credessero di intentare alla Federazione;

b) per processi iniziati prima dell'ammissione del membro contendente alla Federazione;

c) per processi ne'quali a giudizio dell'avvocato non v'ha speranza di un esito favorevole.

§ 1, comma e). Ogni membro ha il dovere di riempire regolarmente ogni settimana la sua tabella statistica. Le sezioni hanno l'obbligo di inviare ogni anno al Comitato centrale le loro statistiche annuali. Sezioni che venissero meno a questo dovere non hanno diritto in caso di sciopero alla sovvenzione del Comitato centrale.

§ 2. Il primo anno i membri nuovi della Federazione riceveranno una carta di legittimazione alla quale applicherano le marchette d'ammissione e settimanali. Al principio del secondo anno questa carta verrà sostituita col libretto sociale nel quale a pag 4 verranno riportate le quote pagate.

§ 3, comma 3, § 5. Sussidi di malattia (comma e). Deliberazione concernente il passaggio da e ad altre organizzazioni.

1. I membri provenienti da altre organizzazioni, se si sono regolarmente licenziati dall' organizzazione alla quale hanno appartemento fino a quel giorno e pagate regolarmente le loro quote verranno ammessi senza pagar tassa d'ammissione.
2. L'anzianità acquistata nella vecchia organizzazione non verrà conservata interamente; ma le quote pagate a quella verranno sommate e l'anzianità ricalcolata in base alle quote della nuova organizzazione.
3. L'anzianità calcolata in questo modo sarà valida per tutte le aspettative e le istituzioni sussidiarie.

§ 3, com 5: Se un membro qualsiasi si rendesse colpevole di atti danneggianti gravemente la Federazione,

tanto che fosse ritenuta necessaria la sua espulsione, il Comitato locale dovrà fare all'assemblea generale un' esposizione dei fatti incriminati conforme a verità e richiederla del suo parere. Se l'assemblea vota l'espulsione, il Comitato locale dovrà informarne immediatamente il Comitato centrale. L'espulsione definitiva però non potrà essere decretata che dal Comitato centrale. La riammissione di colleghi espulsi non potrà avvenire che per mezzo del Comitato centrale, il quale però avrà l'obbligo di domandare prima il parere del Comitato e dell'assemblea locale.

§ 4, com. 2: Sono esonerati dal pagamento delle quote oltre ai membri chiamati al servizio militare, anche quelli che si trovano in scuole professionali o in sanatori. In questi casi cessano i diritti e i doveri. Membri disoccupati che esercitino temporaneamente un'altra industria sono esonerati dal pagamento delle quote soltanto se possono dimostrare colla presentazione del libretto sociale di contribuire ad un'altra organizzazione.

§ 4. com. 3: I membri aggregati al Comitato centrale spedendo l'importo della quota dovranno pure inviare il libretto sociale, nonchè la spesa postale pel ritorno del medesimo.

Regolamento per gli scioperi.

§ 5, com. 1: In caso di scioperi o di boicotti, ed anche prima che scoppino, il Comitato locale dovrà ricorrere al tribunale de' probiviri come ufficio di conciliazione; ove non esistono i probiviri al sindaco o al magistrato del luogo.

Il Comitato centrale ha il diritto d'intervenire in

tutti gli scioperi, e, nel caso che per le condizioni in cui si svolgesse apparisse chiaramente l'impossibilità di vincerlo, dichiararlo chiuso.

Scioperi di miglioramento.

1. In caso di scioperi e di movimenti di salario il Comitato centrale dovrà esserne informato due mesi almeno prima che siano iniziati. I questionari compilati all'uopo dovranno venire riempiti e inviati al Comitato centrale.
2. Per iniziare un movimento di salario bisogna che almeno i $^3/_4$ dei lavoratori della pietra occupati sul luogo siano organizzati, e che la sezione abbia almeno un anno di vita. Perchè poi lo sciopero abbia luogo occorre che i $^3/_4$ degli occupati sul luogo l'approvino.
3. Le sezioni che formano parte delle „Unioni operaie" debbono informare queste a tempo allo scopo di organizzare le sovvenzioni.
4. In movimenti di salario, scioperi, boicotti ai quali dovranno partecipare lavoratori della pietra, scultori o operai di altre organizzazioni, bisogna che i comitati centrali di queste siano avvertite a tempo e richiesti del loro consiglio intorno alla tattica da seguirsi e al modo di organizzare i sussidi. La medesima cosa si aspetta anche dalle altre organizzazioni.

Scioperi difensivi.

Per scioperi difensivi s'intendono quelli provocati dai padroni.

1. All' inizio di uno sciopero difensivo il Comitato centrale dovrà essere immediatamente informato, come pure il comitato distrettuale a cui la sezione locale è aggregata. Quest'ultimo dovrà sorvegliare l'andamento dello sciopero.
2. Il Comitato locale o la Commissione dello sciopero dovranno due volte alla settimana inviare al Comitato centrale una relazione particolareggiata dell'andamento dello sciopero.
3. Il Comitato centrale ha il diritto di esigere da tutti i sussidiati che durante uno sciopero si sciogliessero dai loro compagni e riprendessero il lavoro senza che gli scioperanti abbiano presa una deliberazione in questo senso la restituzione dei sussidi ricevuti.

Rappresaglie padronali.

§ 5, com. 2: Per iniziare uno sciopero come risposta al licenziamento ingiusto di qualche collega occorre sempre il consenso del Comitato centrale. In generale in momenti di crisi è meglio astenersi dagli scioperi e soccorrere le vittime con mezzi tratti dalla cassa locale.

Se i sussidi provengono dalla Cassa centrale il Comitato centrale ha il diritto di stabilirne la durata.

Il diritto di decidere se uno sciopero di difesa contro de'licenziamenti illegali dovrà aver luogo o no, spetta unicamente al Comitato centrale, il quale non ha il dovere di sussidiare scioperi di questo genere iniziati senza il suo consenso.

Come boicottati s'intendono soltanto quei colleghi che fossero licenziati in seguito al loro interessamento

per la Federazione, oppure in seguito ad uno sciopero fallito. Altri motivi di licenziamento non possono essere presi in considerazione. La decisione spetta sempre al Comitato centrale.

Spese di trasferta.

§ 5, com. 3: Le spese di trasferta verranno pagate dalla Cassa centrale soltanto per quei colleghi che in seguito ad uno sciopero o a un boicottaggio si trovassero nell'impossibilità di trovar lavoro sul luogo.

§ 5, com. 4. Sussidio di viatico. Pe' membri che posseggono una carta provvisoria di legittimazione (cioè che da meno di un anno fan parte dell'organizzazione) il comitato centrale è autorizzato, in caso di necessità, di emettere delle carte di viaggio.

§ 5, com. 5. Il sussidio di malattia entrerà in rigore il 1 Luglio 1907, e quello di mortalità il 1 Luglio 1909. I libretti sociali de'malati dovranno sempre essere inviati al Comitato centrale. L'ordine di pagamento verrà poi dato dal comitato medesimo.

Congresso.

§ 6, com. c: L'elezione dei delegati dev'essere fatta in mode che i varii rami dell'industria siano equamente rappresentati.